

nanza, o contiguità alle Piazze nelle suddette ore rispettivamente prefisse ancorchè non comprassero cosa alcuna, e ciò sotto le pene tutte sopraesprese, restando con tal Legge inibito a qualunque Venditore d'ogni sorte de' Viveri il venderne nelle ore vietate, e tener coi medesimi Compravendi, o Revendigoli alcuna precedente rea intelligenza in delusione di quanto si prescrive.

IV. Si vuole inoltre espressamente, e in pena come sopra che tutti li Venditori di qualunque genere di Vettovaglie si quelli di prima mano, che li Compravendi, o Revendigoli debbano piantarsi, e stare nell'esercizio delle loro vendite ne' siti, e stazj destinati a ciascuna cattergoria di essi rispettivamente dal Proclama 10. Novembre 1792. e in generale li Venditori di prima mano nella Piazza dell' Erbe, e li Compravendi, e Revendigoli nell'altra Piazza vicina al Peronio, e ciò sotto la pena per ciascuno de' Venditori, e Revendigoli medesimi per ciascuna volta, che si trovasse innobediente di Lire 25. oltre la perdita della robba.

V. Tutti li suddetti Venditori e Revenditori di Pollame, Uccelli, Ova, Erbaggi, e Frutti, e qualunque altro genere dovranno tenere la loro robba esposta facilmente a pubblica vista, e cognizione, in vista dell'universale sotto pena di L. 25., e perdita del-